

FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. <u>UP</u>2023/6122 U

Cefalù, li 03/08/2023 Spett.le

ENTE ECCLESIATICO PIA FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE AZIENDA OSPEDALIERA"CARD. G. PANICO" VIA S.PIO X, 4 - 73039 TRICASE (LE) P.IVA 02616050759 TEL. 0833773111 PEC:

e p. c.:

Al DEC Dott. Santi Mauro Gioè - Direttore Sanitario

All'Ing. Rosario Curcio - Controllo di Gestione

Loro Sedi

OGGETTO: Affidamento di prestazioni di chirurgia generale e robotica. Lettera contratto. CIG: 100 492 F90 C

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 2023/#P del 03/08/2023 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti, viene affidato a Codesto Ente il servizio di prestazioni di chirurgia generale e robotica, per la durata di n. 4 mesi, a far data dal 01/08/2023.

L'importo riconosciuto a Codesto Ente sarà pari al 15% (quindici per cento) del vaore dei DRG's relativi alle prestazioni chirurgiche erogate, per un importo massimo riconosciuto pari ad € 129.000,00 esente IVA ed oltre€ 10.000,00 da destinarsi a spese di viaggio da riconoscere a titolo forſettario.

Codice Eusis	Descrizione	Importo massimo riconosciuto	IVA
	Prestazioni di Chirurgia Generale e Robotica (Osp. Panico -Tricase)	100 000 00	ESENTE ARTICOLO 10
	Spese di viaggio da riconoscere a titolo forfettario	10.000,00	ESENTE ARTICOLO 10

Contratto Eusis: 68/U.A./2023 Programma di spesa n. 2

Il Servizio dovrà essere svolto secondo quanto previsto dalla Convenzione, parti integranti della presente lettera contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Santi Mauro Gioè, nostro Direttore Sanitario, che si avvarrà del supporto dell'Ing. Rosario Curcio, Responsabile Controllo di Gestione.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assume la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Fondazione risolverà il presente contratto qualora le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

In rispetto dell'art.2 punto n.2 della legge n.15 del 20/11/08 questa Fondazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. Codesta ditta si impegna a comunicare ogni eventuale evento di cui sopra che si dovesse verificare nel corso del rapporto contrattuale.

La fattura deve essere emessa entro i termini di legge. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione Istituto G.Giglio di Cefalù – C.da Pietrapollastra Pisciotto – 90015 Cefalù, P.IVA 05205490823 e dovrà essere trasmessa in formato elettronico XML (FPR12), tramite il Sistema di Interscambio (SDI) attraverso l'indirizzo PEC: fatture@pec.hsrgiglio.it, valorizzando il campo

A

d. 3600



FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

codice amministrazione destinataria con 0000000, indicando in fattura l'IBAN conforme a quanto comunicato in sede di procedura (c\c dedicato).Si comunica che dal 01 gennaio 2018 la Fondazione è interessata dall'applicazione dello split payment (art. 17 Ter DPR 633/72) e che per tanto per le operazioni fatturate, i fornitori devono emettere fattura elettronica con l'addebito dell'iva, indicando nel campo iva della fattura elettronica Esibilità IVA "S" (scissione dei pagamenti) pena la non regolarità del documento emesso. Codesta ditta dovrà indicare in fattura il codice identificativo gara (CIG) ed eventuale CUP e il numero di ordine del magazzino di riferimento o in assenza, numero di protocollo della lettera contratto. Per i contratti di durata va specificato il periodo di competenza. Il relativo pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale

Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge e altresì a valere quale accettazione del nostro Codice Etico e del trattamento dei dati personali. Altresì Codesta ditta dovrà produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, accompagnata da copia di un documento d'identità, attestante che non esistono motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023

Distinti Saluti.

II RVP

Dott. Vincenzo Accardi

Il Presidente Dott. Şalvatore Alban

Convenzione

tra

La Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù (codice fiscale e partita IVA: 05205490823), con sede in Cefalù, c.da Pietrapollastra-Pisciotto, in persona del Presidente e legale rappresentante, Dr. Salvatore Albano (di seguito, anche "Fondazione");

e

L'Ente Ecclesiastico Pia Fondazione di Culto e Religione Azienda Ospedaliera "Card. G. Panico", C.F. 90005120754, con sede legale in Tricase (LE), via S. Pio X, 4, rappresentato dal Direttore Generale D.ssa Sr. Margherita Bramato, (nel prosieguo del presente Atto denominato semplicemente anche "Azienda Ospedaliera" e, insieme con la Fondazione, le "Parti").

Premesso che:

- la Fondazione aveva stipulato, con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli di Roma una convenzione ("Convenzione") per la realizzazione, nell'ambito di un partenariato pubblico privato, di un "centro di eccellenza nell'ambito della ricerca e dell'alta formazione a prevalenza oncologica", presso l'Ospedale Giglio di Cefalù (di seguito, "Centro"), "attraverso la strutturazione di percorsi clinico-assistenziali multidisciplinari";
- in forza di tale Convenzione, la Fondazione Gemelli si è impegnata a svolgere le attività relative alla realizzazione del Centro e, in particolare, ad eseguire le prestazioni e le attività indicate nel "Progetto Definitivo" allegato alla medesima Convenzione. Il Policlinico Gemelli, tenuto conto delle prestazioni interdisciplinari richieste, ha pertanto integrato l'organizzazione necessaria al puntuale adempimento della Convenzione e degli obblighi ivi assunti, anche valendosi di servizi erogati in collaborazione da terzi e fermo restando il coordinamento unitario da parte del Policlinico Gemelli medesimo;
- in particolare, tenuto conto della natura interdisciplinare delle prestazioni richieste, l'Azienda Ospedaliera si è resa disponibile a prestare la propria collaborazione alla realizzazione del Progetto Definitivo tramite il proprio Dipartimento Chirurgia Oncologica, UOC Chirurgia Generale, con l'erogazione dei servizi specialistici di relativa competenza;
- In data 28 luglio 2023 il Policlinico Gemelli e l'Azienda Ospedaliera risolvevano consensualmente la convenzione che regolamentava la collaborazione per la realizzazione del citato progetto definitivo;
- la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, con email PEC del 27/07/2023 ha rappresentato all'Azienda Ospedaliera l'interesse di avviare direttamente un rapporto di collaborazione, da avviarsi secondo le modalità previste dalla normativa vigente, tenuto conto che, per la

particolare configurazione giuridica della Fondazione, che si configura come Organismo di Diritto Pubblico.

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue.

* * *

Art. 1

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

L'Azienda Ospedaliera si impegna a svolgere, in favore della Fondazione, nei termini e alle condizioni di cui al presente accordo e della conseguente collaborazione che le Parti hanno inteso attivare, un servizio di prestazioni specialistiche in ambito di chirurgia generale anche ad indirizzo robotico, con l'obiettivo di contribuire, mediante tale supporto specialistico, a garantire la continuità assistenziale, in relazione alle prestazioni precedentemente erogate nell'ambito della partnership con il Policlinico Gemelli.

Tale Servizio è svolto mediante personale medico afferente al Dipartimento Chirurgia oncologica, UOC Chirurgia Generale dell'Azienda Ospedaliera "Card. G. Panico", e il professionista individuato dalla Fondazione, tra soggetti dotati delle competenze ed esperienze necessarie allo svolgimento del Servizio, è il Dott. Massimo Viola, (di seguito, anche il "Medico").

Art. 3

Il Servizio verrà erogato – di norma, fatti salvi diversi accordi tra le Parti e comunque sempre compatibilmente con l'obiettivo finale sopra indicato e con la piena regolarità delle prestazioni istituzionali erogate dalle Parti – con un massimo di 15 accessi mensili da parte del Medico presso l'Ospedale Giglio di Cefalù, secondo un calendario preventivamente concordato tra le Parti.

Gli accessi calendarizzati mensilmente, verranno assicurati dal Medico al di fuori dell'orario di servizio e con modalità organizzative idonee alla salvaguardia dell'attività istituzionale dell'Azienda Ospedaliera.

Nel corso degli accessi, il Medico garantirà prestazioni chirurgiche, anche con l'ausilio di strumenti robotici, a favore dei pazienti della Fondazione e tutte le necessarie attività preliminari agli interventi e quelle successive di follow-up.

Art. 4

La Fondazione si obbliga a pagare all'Azienda Ospedaliera un corrispettivo pari al 15% (quindici per cento) del valore dei DRG's relativi alle prestazioni chirurgiche erogate dal medico, presso l'U.O. di Chirurgia Generale.

Non oltre la terza settimana del mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni, la Fondazione trasmetterà all'Azienda Ospedaliera un rendiconto delle prestazioni connesse alle cartelle cliniche chiuse entro tale termine, con relativa valorizzazione dei DRG's prodotti.

L'Azienda Ospedaliera, in proposito, emetterà fatture con applicazione di IVA, se dovuta.

La Fondazione provvederà al pagamento entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della fattura.

Entro la terza settimana del mese di dicembre, la Fondazione trasmetterà il rendiconto complessivo riepilogativo di tutte le prestazioni erogate nel corso del periodo contrattuale, ivi comprese le cartelle chiuse oltre la terza settimana dei mesi di riferimento.

Le parti concordano che il valore dei compensi da riconoscere per le prestazioni erogate, non potrà eccedere l'importo di € 139.000,00, oltre IVA se dovuta, di cui 10.000,00 per rimborso spese da riconoscere all'Azienda Ospedaliera a titolo forfettario in 4 tranche mensili.

Più precisamente, viene stabilito un importo massimo di € 129.000,00 per la remunerazione delle prestazioni sanitarie ed € 10.000,00 da destinarsi a spese di viaggio da riconoscere a titolo forfettario.

Art. 5

La Fondazione e l'Azienda Ospedaliera dichiarano, ciascuno per la parte di propria competenza, di essersi dotati di adeguata copertura assicurativa (o analoga misura) per la responsabilità civile verso terzi.

La Fondazione, con la sottoscrizione della presente, manleva da ogni qualsivoglia responsabilità l'E.E. Pia Fondazione di culto e Religione Azienda Ospedaliera "Card. G. Panico", per danni a persone o cose causati direttamente o indirettamente dal Personale in consulenza per effetto della presente Convenzione. Il Medico è autorizzato all'uso del mezzo proprio, previa richiesta da formularsi alla Fondazione che usufruisce della prestazione, la quale provvederà alla valutazione della necessità dell'uso del mezzo ed alla conseguente copertura assicurativa per il danneggiamento del mezzo di trasporto e sugli infortuni connessi alla guida del mezzo stesso. La Fondazione comunque, provvederà al rimborso spese di trasferta, nei limiti di quanto previsto all'art. 4.

Art. 6

La Fondazione, verificata l'idoneità tecnico professionale dell'Ospedale e del personale da esso coinvolto nella erogazione del Servizio, nei limiti di quanto compatibile con la specifica tipologia

contrattuale che le Parti hanno inteso attivare, assicura il pieno rispetto della normativa di prevenzione e tutela della integrità psico-fisica dei lavoratori anche a favore delle risorse dell'Ospedale impiegate nel servizio e, a tal fine, garantisce l'idoneità e la piena conformità a norma dei luoghi e delle strutture ove verranno eseguite le prestazioni impegnandosi a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle connesse misure di prevenzione e emergenza adottate. In ordine agli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti la Direzione Sanitaria dell'Ospedale Giglio, nell'autorizzare l'accesso presso le zone classificate per rischi da radiazioni ionizzanti, deve fornire al Medico gli idonei mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale stabiliti dall'Esperto di Radioprotezione dell'A.O. "Card .G. Panico". La Direzione Sanitaria dell'Ospedale Giglio deve provvedere a informare il Medico sui regolamenti e/o procedure di radioprotezione in vigore presso le zone classificate in cui si svolgerà l'attività di formazione.

Per consentire l'opportuno coordinamento per gli adempimenti di sorveglianza fisica, l'Ospedale Giglio e l'A.O. Panico devono assicurare adeguati contatti tra i rispettivi Esperti Qualificati e Medici Autorizzati.

Art. 7

Le Parti si impegnano a garantire la confidenzialità e la riservatezza dei dati trattati durante l'esecuzione della Convenzione e a far eseguire il Servizio oggetto della Convenzione medesima nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, le Parti si impegnano a porre in essere tutte le misure tecniche e organizzative necessarie affinché i dati personali vengano trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.

Nell'ambito del presente accordo, l'Azienda Ospedaliera non tratterà dati dei pazienti dell'Ospedale Giglio, quale unico Titolare del Trattamento dei dati menzionati.

Fondazione si impegna affinché il Centro provveda a nominare il Medico quale Persona autorizzata al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento e dell'articolo 2 *quaterdecies* del Decreto Legislativo n. 196/2003, così come da ultimo modificato dal D.lgs. 101/2018 e s.m.i.

Art. 8

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di illeciti previsti dal decreto legislativo n. 231/2001.

L'Azienda Ospedaliera dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico adottato

dalla Fondazione (consultabile sul sito internet: www.hsrgiglio.it) per prevenire le fattispecie

connesse alle specifiche aree di rischio, e si impegna a rispettarne tutte le disposizioni.

In caso di violazione anche di una sola di tali disposizioni, la Fondazione avrà facoltà di risolvere il

presente accordo, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Art. 9

La presente Convenzione ha durata di 4 mesi, con decorrenza dal 01 agosto 2023.

Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione, con un preavviso di almeno

trenta giorni, mediante comunicazione da inviare con raccomandata A/R o tramite posta elettronica

certificata.

L'Azienda Ospedaliera avrà, in ogni caso, diritto al pagamento dell'attività svolta pro quota.

Art. 10

Le Parti precisano che eventuali modificazioni o integrazioni della presente Convenzione avranno

efficacia e potranno essere concordate tra i contraenti solo in forma scritta. Le spese di bollo sono a

carico delle Parti, le spese di registrazione a carico della parte richiedente. Per tutto quanto non

espressamente previsto si fa rinvio espresso alla normativa regolante le Convenzioni tra Privati.

Art. 11

Ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo,

o comunque relativa ad esso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Termini Imerese,

previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti a titolo transattivo.

Cefalù,

Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

Il Presidente

Dr. Salvatore Albano

Tricase,

5

Ente Ecclesiastico Pia Fondazione di Culto e Religione Azienda Ospedaliera "Card. G. Panico"

Il Direttore Generale

D.ssa Sr. Margherita Bramato